

ANIMA



Strategia di esecuzione e/o trasmissione degli ordini adottata dalla SGR

- Estratto -



1. Premessa

Il legislatore italiano, nel recepimento della disciplina comunitaria c.d. MIFID (Dir. 2004/39/CE) ha voluto assicurare parità di trattamento agli investitori dei fondi comuni estendendo all'attività di gestione collettiva gran parte delle regole di condotta previste per gli altri servizi ed attività di investimento.

La Direttiva 2014/65/UE (c.d. MIFID II), entrata in vigore il 3 gennaio 2018, mantiene lo scopo originario della Direttiva 2004, ne conferma le scelte di fondo in relazione al dovere di agire nel miglior interesse del cliente e innalza la diligenza richiesta alle società di gestione prevedendo un rafforzamento degli obblighi in materia di best execution e di disclosure alla clientela.

La MIFID II si propone inoltre di rafforzare anche la regolamentazione dei mercati degli strumenti finanziari, con particolare attenzione alle negoziazioni che avvengono al di fuori di una sede di negoziazione (OTC) delineando una nuova tipologia di piattaforma di negoziazione, il c.d. Sistema Organizzato di Negoziazione (OTF).

Il Regolamento Intermediari Consob - n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito "Regolamento Consob") prevede, tra gli obblighi imposti alle società di gestione del risparmio, l'adozione di misure per l'esecuzione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari, al fine di ottenere il miglior risultato possibile per i clienti a cui le società medesime prestano il servizio di gestioni di portafogli (dei seguito "clienti") e per conto degli organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti (OICR). Per questi ultimi, in particolare, la normativa nazionale rinvia alle previsioni in materia contenute nel Regolamento Delegato UE n. 231/2013 (di seguito "Regolamento UE").

ANIMA SGR S.p.A. (di seguito "SGR"), in adempimento degli obblighi di cui alla vigente normativa di carattere primario e secondario, ha definito una strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini (di seguito la "Strategia") che individua gli elementi di maggior rilievo, inclusi i fattori di esecuzione ritenuti rilevanti e le modalità di selezione delle sedi di esecuzione e degli intermediari.

2. Principi Generali adottati nella Gestione degli Ordini

Nell'esecuzione e trasmissione di ordini per conto degli OICR e dei clienti a cui presta il servizio di gestione di portafogli, la SGR si impegna a tenere un comportamento equo rispetto agli interessi di altri clienti o di altri OICR ed a conformarsi a quanto previsto dalla normativa vigente.

Nell'attuazione delle scelte di investimento per conto dei clienti e degli OICR gestiti, la SGR esegue o trasmette gli ordini utilizzando intermediari di elevato standing, che rispettino criteri di riservatezza, affidabilità e solidità finanziaria in grado di assicurare la regolare esecuzione delle operazioni e di minimizzare il rischio di controparte.

Con riferimento all'individuazione delle Sedi di Esecuzione degli ordini, la SGR individua per ciascuna categoria di strumenti, almeno le Sedi di Esecuzione che consentano di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti/OICR.

Il rispetto dei principi generali enucleati nella presente Strategia è un onere gravante sul gestore responsabile dell'operazione, che deve essere in grado, in ogni momento, di dimostrare la conformità del suo operato alla presente Strategia. In particolare, la SGR si impegna a eseguire gli ordini in maniera rapida, corretta ed efficiente.

La SGR si riserva la possibilità di dare esecuzione ad un ordine relativo ad un OICR e/o ad un cliente in aggregato con gli ordini concernenti altri OICR/clienti, a condizione che tale modalità di esecuzione non pregiudichi gli interessi di uno qualsiasi degli OICR/clienti considerati. La SGR adotta ed applica procedure efficaci idonee a garantire una corretta ripartizione degli ordini aggregati, anche nel caso di una esecuzione parziale degli ordini.



3. Fattori di Esecuzione

Al fine di ottenere il miglior risultato possibile nell'esecuzione o trasmissione degli ordini per conto degli OICR e dei clienti nell'ambito del servizio di gestione portafogli, la SGR prende in considerazione i seguenti fattori di esecuzione (di seguito "Fattori"):

1. prezzo;
2. costi per i clienti/ spese per gli OICR;
3. rapidità di esecuzione e di regolamento;
4. probabilità di esecuzione (liquidità) e di regolamento;
5. dimensioni e natura dell'ordine. (Il riferimento alla natura dell'ordine va inteso, a mero scopo esemplificativo, come riferimento ad ordini di sottoscrivere titoli, di vendere titoli, di esercitare un'opzione etc.);
6. qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini dell'esecuzione dell'ordine.

Al fine di stabilire caso per caso l'importanza relativa dei Fattori sopra elencati, la SGR tiene conto dei seguenti criteri (di seguito "Criteri"):

- caratteristiche dell'ordine (il riferimento alle caratteristiche dell'ordine va inteso come riferimento alla sua dimensione, al suo *status* di ordine con limite di prezzo, ordine al prezzo di mercato o altro tipo specifico di ordine);
- caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine e condizioni di liquidabilità dei medesimi;
- caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto, ivi inclusi i requisiti dell'entità cui l'ordine viene trasmesso o presso la quale l'ordine è collocato ai fini di esecuzione, tra cui, a titolo esemplificativo, esperienza, reputazione, solvibilità finanziaria, sistemi di compensazione, interruttori di circuito, azioni programmate;
- in caso di ordini relativi a OICR: obiettivi, politica di investimento e rischi specifici degli OICR, come indicati nel prospetto informativo, nel regolamento di gestione, nello statuto e nella documentazione di offerta dell'OICR;
- in caso di ordini relativi a clienti: caratteristiche del cliente (inclusa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale);

In particolare, la SGR ritiene che l'esecuzione a prezzi favorevoli, perseguita in maniera costante, possa determinare un reale vantaggio per gli OICR e per il servizio di gestione portafogli, nell'ottica della valorizzazione dei patrimoni gestiti e della salvaguardia degli interessi degli investitori. Pertanto, generalmente, il prezzo è assunto tra i fattori di esecuzione primari ed è sovente considerato quale fattore preponderante. Ad esso si accompagna il fattore costo, anche se allo stesso può essere in taluni casi attribuita una rilevanza secondaria.

Resta fermo che nell'ambito del servizio di gestione di portafogli per i clienti al dettaglio, ai fini della selezione delle Sedi di Esecuzione e/o degli Intermediari Esecutori l'importanza relativa dei fattori è determinata in ragione del corrispettivo totale costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione. I costi includono tutte le spese sostenute dal cliente e direttamente collegate all'esecuzione degli ordini, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione, nonché il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione degli ordini.

Gli altri fattori di esecuzione elencati dalla normativa vengono ritenuti ordinalmente successivi, per importanza, rispetto al "prezzo" e al "costo": essi sono pertanto presi in considerazione in via subordinata, nei casi in cui privilegiare i fattori "prezzo" e "costo" possa pregiudicare l'ottimale conclusione della transazione considerata (es. caso di fast-market, ampia volatilità infra-day, ipo, blocchi, etc...).



Fermo restando tutto quanto precede, qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, la SGR esegue l'ordine attenendosi, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, a tali istruzioni.

La SGR trasmette gli ordini alle controparti negoziatrici selezionate tra quelle in grado di assicurare in modo duraturo la più elevata qualità di esecuzione, nei termini sopra indicati, preferendo, a parità di qualità, quelli che applicano i costi più bassi. Tra gli elementi considerati nella valutazione delle controparti negoziatrici rilevano anche la capacità di offrire con continuità accesso al mercato primario, l'assistenza prestata e le informazioni fornite alla SGR nel corso dell'esecuzione.

La trasmissione degli ordini agli intermediari autorizzati ("Broker") può avvenire o direttamente a cura della SGR o anche per il tramite di un soggetto autorizzato a prestare il servizio di ricezione e trasmissione (Raccoglitore di Ordini), dotato di specifici sistemi e competenze al fine di ottimizzare il processo di inoltro degli ordini ai suddetti Broker. Il Raccoglitore degli Ordini è selezionato in ragione della strategia di trasmissione/esecuzione ritenuta dalla SGR compatibile con l'ordine di importanza dei fattori della Policy.

4. Sedi di Esecuzione ed Intermediari Esecutori

Per l'attuazione delle proprie decisioni di investimento, la Società non accede direttamente alle sedi di esecuzione, ma identifica come tali, intermediari abilitati al servizio di esecuzione e/o ricezione e trasmissione di ordini ("Broker"), selezionati tra controparti di elevato standing ed espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione in base ad un'apposita procedura interna.

La trasmissione degli ordini alle sedi di esecuzione può avvenire direttamente a cura della SGR o per il tramite del Raccoglitore di Ordini (autorizzato a prestare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini), dotato di specifici sistemi e competenze al fine di ottimizzare il processo di inoltro degli ordini ai suddetti Broker. Il Raccoglitore di Ordini viene selezionato in ragione della propria strategia di trasmissione/esecuzione ritenuta dalla SGR compatibile con l'ordine di importanza dei fattori precedentemente indicati.

La SGR richiede ai Broker, prima dell'autorizzazione, di trasmettere l'execution policy da essi adottata, dalla quale deve evincersi l'idoneità del Broker a perseguire la best execution degli ordini trasmessi dalla SGR in conformità alla presente strategia di esecuzione e trasmissione.

A tal fine, ove la trasmissione degli ordini sia delegata al Raccoglitore, questi dovrà essere in grado di individuare il Broker e la sede di esecuzione più adatti per assicurare la best execution, monitorando la fase di esecuzione ed informando periodicamente la SGR circa la qualità dell'esecuzione ottenuta con riferimento ai diversi Broker.

Qualora i Broker siano soggetti autorizzati in uno stato non appartenente all'Unione Europea, essi devono impegnarsi nei confronti della SGR ad adottare standard di condotta almeno equivalenti a quelli previsti dalla normativa comunitaria in materia di best execution.

Relativamente agli OICR gestiti, la Società pubblica sul proprio sito internet aziendale le sedi di esecuzione selezionate per ciascuna tipologia di strumento finanziario.

Con riferimento al Servizio di Gestione di Portafogli, nel rispetto delle previsioni introdotte dalla Direttiva 2014/65/UE (c.d. MIFID II) e dal Regolamento Delegato UE 2017/576 dell'8 giugno 2016, la Società rende noti per ciascuna classe di strumenti finanziari i primi cinque Broker per volume di contrattazioni relativamente a tutti gli ordini impartiti nell'ambito di un contratto di gestione di portafogli distintamente per la clientela al dettaglio e per quella professionale. Tali informazioni dovranno essere distinte per ciascuna classe di strumenti finanziari così come definiti nell'Allegato I dell'anzidetto Regolamento.



Nel rendere nota l'identità dei primi cinque Broker, la SGR pubblica le informazioni riguardanti il volume e il numero di ordini eseguiti in ciascuno di esse, in modo da consentire agli investitori di formarsi un'opinione circa il flusso degli ordini della clientela dalla SGR a tale Broker.

I report completi di tutte le informazioni richieste dalla normativa sono pubblicati dalla SGR a cura del Servizio Marketing Istituzionale e Comunicazione sul proprio sito internet entro la fine del mese di aprile successivo alla chiusura dell'anno con riferimento al quale le informazioni sono fornite.

5. Trasparenza

La SGR mette a disposizione degli investitori e dei clienti informazioni adeguate sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini.

In particolare un estratto dell'Informativa sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini è previsto dal Documento di Offerta predisposto per gli OICR e dal Documento Informativo per i clienti delle gestioni individuali.

La SGR provvederà a pubblicare tempestivamente sul proprio sito internet le modifiche rilevanti apportate alla presente Strategia.

6. Monitoraggio e Riesame

La SGR si dota di un apposito Comitato aziendale per il monitoraggio dell'efficacia delle misure previste nella presente Strategia e della qualità dell'esecuzione da parte dei Broker autorizzati e, se del caso, corregge eventuali carenze. Il Comitato riesamina le misure e la strategia adottate, ivi incluse la scelta delle sedi di esecuzione, con periodicità almeno annuale o, comunque, quando si verificano circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per gli OICR/clienti.

7. Deleghe di Gestione

Nei casi in cui la SGR deleghi, anche parzialmente, la gestione del patrimonio di un OICR o dei portafogli della clientela del servizio di gestione di portafogli ad altri intermediari autorizzati, questi ultimi, nei limiti della delega conferita, dovranno attenersi ai principi e ai criteri di esecuzione e trasmissione di ordini contenuti nella presente Strategia.

Qualora il contratto con cui si conferisce la delega di gestione non contempli, a carico degli intermediari delegati, l'obbligo di attenersi alla presente Strategia, gli stessi saranno tenuti a dotarsi di una propria Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini ai sensi della normativa vigente nell'Unione Europea. La SGR provvederà a verificare la compatibilità di tale Strategia ed a controllarne il rispetto. Provvederà inoltre a mettere a disposizione dei sottoscrittori dell'OICR e/o dei clienti del servizio di gestione di portafogli tale Strategia.

8. Esenzioni

Fermo restando l'obbligo generale di operare in maniera equa e corretta nell'interesse degli investitori/clienti e nel rispetto delle ulteriori norme di legge e regolamentari, la SGR non è tenuta all'applicazione della presente Strategia o delle norme in materia di best execution allorché l'ordine da eseguire riguardi strumenti finanziari strutturati o, in genere, strumenti quotati per i quali non è disponibile più di una sede di esecuzione.

La SGR si atterrà alle istruzioni specifiche impartite dai clienti in merito all'esecuzione degli ordini e, di conseguenza, si conformerà alla Strategia solo per quelle componenti degli ordini non vincolate da specifiche indicazioni ricevute che possano risultare in contrasto con la Strategia adottata. In tal caso, le istruzioni specifiche possono impedire alla SGR di adottare tutte le misure che essa prevede

e applica nella strategia di esecuzione e trasmissione per ottenere il miglior risultato possibile per quanto riguarda gli elementi oggetto di tali istruzioni.

Con specifico riferimento al servizio di gestione di portafogli, la SGR si astiene dall'incoraggiare il cliente a dare istruzioni ai fini dell'esecuzione di un ordine specifico nell'ipotesi in cui la SGR possa ragionevolmente sapere che tali istruzioni potrebbero impedire il conseguimento del miglior risultato possibile per il cliente medesimo.

È possibile richiedere la versione integrale del documento relativo alla "strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini" formulando apposita richiesta all'indirizzo di posta elettronica: clienti@animasgr.it, oppure, contattando il numero verde **800 388 876**.